



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.

2228

Ordinanza n. 18/2020

Oggetto: Sospensione temporanea della sosta e della circolazione dei veicoli in Piazza Matteotti ed in Corso Italia per il giorno 23 febbraio 2020, per il "Carnevale Montegiorgese".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta dell'11/2/2020 presentata dal parroco Ciccaré don Pietro, in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale Feste Parrocchiali di Montegiorgio, pervenuta il 12/2/2020 al n. 1999 del protocollo comunale, intesa ad ottenere la chiusura ed il divieto di sosta nella Piazza Matteotti e nel Corso Italia, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 23 febbraio 2020, per lo svolgimento del "Carnevale Montegiorgese";
Secondo le indicazioni espresse al riguardo dall'Amministrazione comunale;
Ritenuto necessario regolamentare, per la salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione e la sosta dei veicoli nella Piazza e nel Corso interessati dalla manifestazione suddetta;
Richiamato l'articolo 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
Visti gli articoli 107 e 109, 2° comma del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
Visto il decreto sindacale n. 11 del 24/12/2019 riguardante la responsabilità del servizio di P.M.;

O R D I N A

E' sospesa temporaneamente la circolazione dei veicoli in Piazza Matteotti e in Corso Italia, il giorno **23 febbraio 2020**, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, e, comunque, fino al termine della manifestazione, per consentire lo svolgimento del "Carnevale Montegiorgese 2020".

Per lo stesso periodo, nei luoghi sopramenzionati, è vietata la sosta dei veicoli non attinenti alla manifestazione anzidetta.

Qualora lo richiedano le condizioni del traffico veicolare e pedonale, è vietato l'accesso in Via A. Passari ai veicoli provenienti da Viale Ugolino e da Via Diotallevi ed in Via Cestoni, ai veicoli provenienti da Via Umberto I°.

I divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile.

I mezzi di soccorso, di emergenza e a quelli delle forze dell'ordine in servizio sono esentati da tali prescrizioni.

La presente ordinanza si intende tacitamente revocata qualora la manifestazione non abbia luogo per qualsivoglia motivo.

Sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica residenza, 17 febbraio 2020



Il Responsabile del Servizio di PM.
dott.ssa Mariarita Vertecchi

Ordinanze2019/ Carnevale 2019